



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Procedura Liquidazione patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012, proposta da

FURSOVA VIKTORIYA, nata a Lipetsk (Federazione Russa) il 05/08/1980 (c.f. FRSVTR80M45Z154F), residente a Forlì, in Via Magellano Ferdinando n. 38, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Garroni del Foro di Ravenna (c. f. GRRCRL88E11H199F)

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data 03/06/2022, e completato con deposito del 06/06/2022, da **FURSOVA VIKTORIYA** ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente richiesta di accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter l. 3/2012;

Esaminati gli atti e la documentazione allegata, compresa quella prodotta in data 14/06/2022 a seguito della richiesta integrazione;

letta la relazione particolareggiata del Gestore nominato dall'O.C.C. ROMAGNA in persona della dott.ssa Silvia Romboli, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere all'apertura della procedura di liquidazione, è necessario verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art 14-ter l. 3/2012, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 7, comma 2, lett. a) e b) e alla sussistenza della propria competenza.

Iniziando da tale ultima questione si osserva che la Fursova, pur essendo cittadina russa, è



stabilmente e regolarmente residente da molti anni in Italia e nello specifico nel Comune di Forlì e dunque nell'ambito del circondario di questo Tribunale.

Ricorrono inoltre i requisiti di ammissibilità.

La ricorrente, pur avendo in passato svolto attività d'impresa, non è soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali. La ditta individuale dalla stessa aperta risulta da tempo cessata (la Edil Design di Fursova Viktoria, poi mutata in Elit Lux Italy di Fursova Viktoria, è cessata il 31/12/2014), la società Elit Lux Italy S.r.l.s., costituita nel 2015 di fatto non ha mai operato ed è stata posta in liquidazione volontaria. In ogni caso, l'attività d'impresa svolta non ha mai superato le soglie di cui all'art. 1 l.fall..

Non risulta che la ricorrente abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012 né subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Sussiste, indubbiamente, anche il requisito del sovraindebitamento, inteso come situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina una rilevante difficoltà, se non definitiva impossibilità, di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

L'esposizione debitoria indicata in ricorso ammonta a € 301.204,04 di cui ben € 278.740,28 derivanti dal debito per il mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa. Si riporta di seguito la tabella con le singole posizioni debitorie

Creditore	Importo
BCC NPLS 2018-2 Srl	278.740,28 €
Agenzia delle Entrate - Riscossione	13.608,18 €
Comune Forlì	8.835,70 €
Sorit Spa	19,88 €
Totale	301.204,04 €

Nella relazione del Gestore O.C.C. l'esposizione debitoria è stata rettificata nell'importo, lievemente superiore, di € 301.620,74 e dettagliata, anche con riguardo alla posizione erariale, come



di seguito riportato.

CREDITO BCC NPLS 2018-2 S.r.l. (privilegio ipotecario)		278.740,28	
TOTALE IN PRIVILEGIO IPOTECARIO		278.740,28	
PRIVILEGIO			
crediti richiesti in privilegio cassa naz. Prev.ass.geometri (anno 2017)	agenzia delle entrate riscoss	4.559,48	cartella n. 04520170000263957
crediti richiesti in privilegio imposta di registro (anno 2016)	agenzia delle entrate riscoss	286,55	cartella n. 04520190006240482
crediti richiesti in privilegio cassa naz. Prev.ass.geometri (anno 2015)	agenzia delle entrate riscoss	2.864,12	cartella 04520180002525759
crediti richiesti in privilegio imposta sost. Anno 2013	agenzia delle entrate riscoss	4.781,02	avviso di accertamento ente (TGP01NR00110/2018)
CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE IN PRIVILEGIO		12.491,17	
credito comune di Forli - imposta IMU e sanzioni (priv. Art. 2749-2752 c.c)		6.945,00	
CREDITO COMUNE DI FORLI' IN PRIVILEGIO		6.945,00	
TOTALE IN PRIVILEGIO		19.436,17	
CHIROGRAFO			
crediti richiesti in chirografo (tasse automobilistiche)	agenzia delle entrate riscoss	109,92	cartella n. 04520160003713264
crediti richiesti in chirografo (tasse automobilistiche)	agenzia delle entrate riscoss	101,88	cartella n. 04520180000641091
crediti richiesti in chirografo (tasse automobilistiche)	agenzia delle entrate riscoss	325,85	cartella n. 04520190005078689
aggio su cartella cassa naz. Prev.ass.geometri (anno 2017)	agenzia delle entrate riscoss	239,32	cartella 04520170000263957
crediti richiesti in chirografo (sanzioni amm.ve CCIAA)	agenzia delle entrate riscoss	189,00	cartella n. 04520190007065859
aggio su cartella imposta di regisgtr	agenzia delle entrate riscoss	8,84	cartella n. 04520190006240482
crediti richiesti in chirografo (tasse automobilistiche)	agenzia delle entrate riscoss	101,88	cartella n. 04520190000680403
aggio cassa naz. Prev.ass.geometri (anno 2015)	agenzia delle entrate riscoss	92,31	cartella 04520180002525759
credito d'imposta su crediti richiesti in chirografo imposta sost. anno 2013	agenzia delle entrate riscoss	274,48	avviso di accertamento ente TGP01NR00110/18
CREDITO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE IN CHIROGRAFO		1.443,48	
credito comune di Forli - sanzioni e spese notifica		1.922,38	
CREDITO COMUNE DI FORLI' IN CHIROGRAFO		1.922,38	
CREDITO IN CHIROGRAFO BCC NPLS 2018-2 s.r.l. (saldo c/c 271610)	doValue S.p.a	78,43	
TOTALE IN CHIROGRAFO		3.444,29	
TOTALE DEBITO		301.620,74	

A tale indebitamento attuale va aggiunto anche quello potenziale derivante dalla garanzia fideiussoria prestata per la somma di € 320.000 in favore della Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese ed imolese nei confronti dell'ex marito Cilotti Riccardo, allo stato non escussa.

Per quanto riguarda l'attivo, la ricorrente è piena proprietaria dell'immobile, costituente l'attuale abitazione sua e dei tre figli (due dei quali ancora minori e la prima prossima alla maggiore età), ubicata a Forli, via Magellano n. 38, censita catastalmente al foglio 215, p.lle 1375 sub. 44 e 45, oltre alla quota di 1/26 della p.lla 1398 sub. 1 (immobile gravato da ipoteca volontaria a seguito del mutuo concesso dall'allora Banca di Forli) del valore commerciale indicato in € 260.000 e rettificato dal Gestore OCC in € 220.000, a seguito di stima di massima commissionata. La ricorrente è inoltre proprietaria della vettura Opel Zafira, tg. EL885SD, immatricolata nel 2012, gravata da provvedimento di fermo amministrativo.

Sul fronte reddituale, la Fursova non ha ancora un reddito stabile percependo l'indennità di disoccupazione ed avendo avviato una nuova attività imprenditoriale di ricami e cucitura di borse di stoffa che non le consente ancor di provvedere alle necessità di mantenimento della famiglia, essendo



in ciò aiutata dai familiari residenti in Russia e dall'attuale compagno.

Non può dunque dubitarsi che la ricorrente si trovi in una condizione di sovraindebitamento nel senso previsto dalla l. 3/2012 per accedere ad una delle procedure ivi previste e che il patrimonio di cui dispone, con il quale deve anche far fronte al mantenimento proprio e dei figli (salvo il contributo al loro mantenimento di spettanza del padre Cilotti Riccardo), non sia sufficiente per far fronte ai debiti accumulati.

La documentazione prodotta in allegato al ricorso e successivamente integrata, risulta completa e idonea a consentire la ricostruzione patrimoniale.

Al ricorso è stata allegata anche la prescritta relazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, nella persona della dott.ssa Silvia Romboli, che contiene le indicazioni previste dall'art. 14-ter, comma 3 l. 3/2012, come di seguito precisate:

a) **cause dell'indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni:** da quanto riferito in atti emerge che la situazione di sovraindebitamento è legata essenzialmente al mutuo ipotecario contratto nel 2012 per l'importo di € 280.000 per l'acquisto dell'abitazione familiare al prezzo di € 350.000. Tale decisione era stata assunta insieme al marito Cilotti Riccardo, che si era reso garante nei confronti della banca ed aveva corrisposto al rogito la somma di € 50.000. A seguito dei contrasti familiari e alla separazione dal marito, che ha cessato di contribuire al rimborso le rate del mutuo, la Fursova non è stata più in grado di farvi fronte, in quanto i proventi dell'attività svolta non sono mai stati sufficienti neppure a coprire i costi dell'attività stessa. In particolare, nel 2011, la Fursova aveva avviato l'attività imprenditoriale di disegnatore tecnico con la ditta individuale EDIL DESIG DI FURSOVA VICTORIYA (p.IVA 03945440406) e nel 2014 l'aveva variata iniziando a svolgere il commercio al dettaglio di prodotti via internet sotto la denominazione sociale ELIT LUX DI FURSOVA VIKTORIYA, cessata dopo pochi mesi, salvo utilizzo della medesima partita iva per l'esercizio dell'attività di geometra in regime forfettario. Nel 2015, la ricorrente ha costituito la società ELIT LUX ITALY S.r.l. semplificata



unitamente alla socia Samsonova Natalia per lo svolgimento di attività di consulenza in arredamento di interni e complementi di arredo. Tale società non ha tuttavia mai operato e a pochi mesi dalla sua costituzione è stata messa in liquidazione volontaria. L'eccesso di indebitamento in cui si è venuta a trovare la Fursova non appare dunque imputabile a sua negligenza o al compimento di atti posti in essere con intento frodatario.

b) ragioni dell'incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni assunte: l'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, e in particolare al rimborso del mutuo, è legata all'insufficienza reddituale della ricorrente e del marito che, peraltro, dopo la separazione, ha cessato la contribuzione al rimborso del mutuo. Nonostante l'avvio di diverse attività, nessuna di queste è stata in grado di produrre ricavi sufficienti, senza peraltro aggravare l'indebitamento, costituito in massima parte dal debito per mutuo ipotecario.

c) resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni: non vi sono protesti, gli adempimenti fiscali risultano ritualmente eseguiti, non vi sono carichi pendenti e molte delle entrate registrate sui conti della ricorrente derivano da contributi economici inviati dai familiari residenti in Russia.

d) eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e atti dispositivi: non è stata riscontrata la presenza di atti impugnati dai creditori né la presenza di atti dispositivi nel quinquennio;

e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata: l'OCC, previa effettuazione dei necessari accertamenti, ha attestato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta e la veridicità dei dati.

La domanda di liquidazione proposta dalla Fursova è senz'altro ammissibile, consentendo di procedere alla liquidazione dei beni in proprietà e di addivenire, dopo una precisa ricostruzione del passivo con verifica dei crediti, alla distribuzione del ricavato tra i creditori, nel rispetto della *par condicio*. All'esito della procedura, in presenza di tutte le condizioni previste, sarà infine consentito



alla ricorrente di aspirare ad ottenere il beneficio dell'esdebitazione, in conformità allo spirito della legge 3/2012 tesa a garantire la c.d. *second chance*, ove ne ricorreranno le condizioni.

La proposta liquidatoria in questa sede formulata è fondata sulla messa a disposizione dei creditori dell'unico immobile in proprietà (immobile sito a Forlì via Magellano, foglio 215, p.lle 1398 sub. 44 e sub. 45 e quota 1/26 immobile censito al sub. 1) e dell'autovettura tg. EL885SD, attualmente sottoposta a fermo amministrativo, da vendere mediante il ricorso a procedure competitive adeguatamente pubblicizzate, degli eventuali ulteriori beni e crediti che dovessero pervenire entro i 4 anni di prevista durata, nonché di quota parte dello stipendio indicato in € 150, il cui versamento - stante il recente avvio di una nuova attività - è garantito dall'attuale compagno Magnani Giovanni.

Con la liquidità ricavata, il nominando Liquidatore procederà al pagamento dei creditori nel rispetto della *par condicio*, mediante riparti parziali.

Con riferimento al limite di cui all'art. 14-ter comma 6 lett. b), la cui determinazione compete al Giudice delegato, tenuto conto delle spese necessarie per l'ordinario mantenimento del nucleo familiare indicate in ricorso, nonché dai redditi dell'ultimo triennio e da quelli prevedibili, si ritiene di poter lasciare nella disponibilità della Fursova l'intero reddito ricavato dall'attività al netto della somma di € 150,00 da corrispondere mensilmente alla procedura, salva rideterminazione in caso di mutamento delle condizioni.

Non emergendo la presenza di atti in frode ai creditori compiuti negli ultimi cinque anni e stante l'attestazione di fattibilità e sostenibilità della proposta liquidatoria da parte del gestore dell'O.C.C., sussistono le condizioni per procedere all'apertura della procedura liquidatoria e alla nomina del Liquidatore, in persona del gestore già nominato dall'O.C.C. che ha dato la propria disponibilità.

P.Q.M.

visti gli artt. 14 ter e ss. l. 3/2012;



dichiara aperta

la procedura di liquidazione dei beni di **FURSOVA VIKTORIYA**, nata a Lipetsk (Federazione Russa) il 05/08/1980 (c.f. FRSVTR80M45Z154F), residente a Forli, in via F. Magellano n. 38;

nomina

quale liquidatore l'O.C.C. Romagna in persona del gestore già individuato dott.ssa **SILVIA ROMBOLI**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.fall.

DISPONE

che dalla data del presente decreto di apertura e per tutta la durata della procedura (non essendo prevista alcuna omologa), a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori con titolo o causa anteriore;

che l'istanza di accesso alla procedura di liquidazione, unitamente al presente decreto e alla relazione dell'O.C.C., siano resi noti a terzi mediante annotazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Forli-Cesena e comunicati, a cura del Liquidatore, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione del presente decreto su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati;

ORDINA

la consegna e il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la ricorrente a permanere nell'immobile fino alla sua vendita;

AVVERTE

che non sono compresi nella liquidazione i beni di cui all'art. 14 *ter* comma 6 l. 3/2012;



che dal deposito dell'istanza resta sospeso, ai soli fini del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c.;

che la presente procedura resterà aperta sino alla completa esecuzione de programma di liquidazione e in ogni caso per i quattro anni successivi al deposito, ai fini di cui all'art. 14-undecies l. 3/2012;

che saranno appresi alla procedura tutti i beni e crediti che perverranno al debitore nell'arco di durata della procedura ai sensi dell'art. 14-undecies l. 3/2012;

che tutti gli effetti subordinati all'omologa - non prevista nella presente procedura - decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto;

STABILISCE

in ordine al limite di cui all'art. 14-ter, comma 6, lett. b), che il debitore potrà trattenere per le necessità familiari l'intero importo ricavato dall'attività svolta, al netto dell'importo di € 150 mensili che dovrà essere messo a disposizione del Liquidatore, per tutta la durata prevista della procedura (4 anni), salva modifica e rideterminazione dell'importo ove dovessero significativamente modificare le condizioni reddituali della famiglia di cui la debitrice e il nominato Liquidatore dovranno dare pronta comunicazione al Giudice;

PRESCRIVE

al Liquidatore di aprire un c/c intestato alla procedura sul quale versare le somme che la ricorrente verserà mensilmente e le ulteriori somme provenienti dalla liquidazione dei beni

DISPONE

che il Liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione, provveda con sollecitudine a:

- formare l'inventario dei beni e predisporre, nel termine prescritto, il programma di liquidazione;



- comunicare ai creditori e titolari di diritti reali e personali le condizioni per partecipare al concorso ai sensi dell'art. 14-*sexies* lett. a), b) e c), assegnando agli stessi un congruo termine per il deposito della domanda, non inferiore a 60 giorni;
- formare il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14-*octies* nel quale dovranno essere esaminati ed inseriti anche i crediti in prededuzione, compresi quelli dei professionisti che hanno assistito il debitore nell'accesso alla procedura se non liquidati dal GD;
- amministrare e liquidare il patrimonio attenendosi a quanto previsto dall'art. 14-*novies*;
- ad esercitare o proseguire le azioni di cui all'art. 14-*decies*, come modificato dalla l. 176/2020, finalizzate a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio e il recupero dei crediti nonché di quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice;
- riferire sull'andamento della procedura e sugli adempimenti svolti in base a quanto previsto dagli artt. 14 *sexies* e ss. mediante il deposito di **relazioni a cadenza semestrale**.

Si comunichi alla ricorrente, all'O.C.C. e al nominato liquidatore, ove diverso.

Così deciso a Forlì il 18 giugno 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

